



*Divisione Risorse
Direzione Centrale Logistica e approvvigionamenti*

*Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per beni e servizi*

APPALTO SPECIFICO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO A MINORE IMPATTO AMBIENTALE PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

• 1. INTRODUZIONE	3
• 2. DEFINIZIONI	3
• 3. OGGETTO	3
• 4. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI.....	4
• 5. LOTTI RELATIVI AI “PRODOTTI ORIGINALI”	4
• 6. LOTTI RELATIVI AI “PRODOTTI RIGENERATI”	4
• 7. DURATA DELL’ APPALTO	6
• 8. CONSEGNE.....	6
• 9. SCHEDA DI SICUREZZA	7
• 10. CONTROLLI E VERIFICHE	8
• 10.1 CONTROLLI ALLA CONSEGNA	8
• 10.2 CONTROLLI PERIODICI.....	9
• 10.3 CONTROLLI A SEGUITO DI SPECIFICA SEGNALAZIONE DI ANOMALIA SULLA CAPACITÀ DI STAMPA.....	10
• 11. PENALI.....	10
• 12. CONTESTAZIONI E RISERVE	11
• 13. GARANZIA PER TONER RIGENERATI O RICOSTRUITI NON IN POSSESSO DI ETICHETTE AMBIENTALI CONFORMI ALLA NORMA TECNICA UNI EN ISO 14024	11
• 14. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	12
• 15. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	12

1. INTRODUZIONE

L'Agenzia delle Entrate indice un Appalto Specifico, suddiviso in 6 lotti, nell'ambito del Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, al fine di acquisire la fornitura di materiali di consumo per gli apparati di stampa per gli Uffici di Agenzia delle Entrate dislocati su tutto il territorio nazionale.

In conformità ai Criteri ambientali minimi, il presente appalto include la fornitura sia di prodotti originali che di prodotti rigenerati o ricostruiti.

Le caratteristiche della fornitura, i tempi, le modalità e le sedi di consegna sono descritte nel presente capitolato.

2. DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate le definizioni per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

- **Stazione Appaltante:** Agenzia delle Entrate (di seguito più brevemente l'Agenzia o l'Amministrazione contraente o AdE);
- **Fornitore: operatore economico** affidatario della fornitura oggetto del presente Capitolato;
Criteri ambientali minimi (più brevemente: CAM): i criteri definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);
- **Contratto normativo:** contratto che disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell'appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dall'Agenzia mediante la sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i;
- **Contratto esecutivo:** è l'atto sottoscritto in esecuzione del contratto normativo, avente ad oggetto l'attivazione e l'esecuzione della fornitura, con il quale si determina la quantità massima presunta della fornitura descritta nel capitolato, che verrà richiesta mediante la comunicazione al Fornitore di singoli Ordinativi di fornitura;
- **Responsabile** della fornitura: persona nominata dal Fornitore quale referente della fornitura oggetto del presente capitolato;
- **Toner originali:** sono intesi come i prodotti fabbricati e commercializzati con il marchio del medesimo produttore degli apparati ai quali sono destinati;
- **Toner rigenerati o ricostruiti:** tutti i prodotti che si ottengono da attività di recupero di cartucce esauste originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale, effettuata in base alle normative vigenti;
- **Direttore dell'esecuzione del contratto** (di seguito più brevemente DEC): figura designata dall'Amministrazione contraente ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 per supporto del Responsabile del Procedimento nelle fasi di esecuzione.

3. OGGETTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di toner originali, rigenerati o ricostruiti, nonché di eventuali altri materiali di consumo per stampanti (drum, ecc., con esclusione della carta).

Non costituiscono oggetto del presente appalto le cartucce di toner non originali prodotte a partire da gusci di nuova fabbricazione vuoti. Solo per le cartucce originali è possibile

utilizzare gusci nuovi prodotti con il marchio e nel rispetto dei diritti di proprietà industriale del medesimo produttore degli apparati cui sono destinate.

La fornitura è suddivisa in 6 lotti come di seguito specificato:

- Lotti territoriali da 1 a 4 per Cartucce toner originali (Lotto 1: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Bolzano, Trento; Lotto 2: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Veneto; Lotto 3: Basilicata, Campania, Direzioni Centrali, Lazio, Molise, Umbria; Lotto 4: Abruzzo, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia);
 - Lotti territoriali 5 e 6 per Cartucce toner rigenerati/ricostruiti (Lotto 5: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Bolzano, Trento, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Veneto; Lotto 6: Abruzzo, Basilicata, Campania, Direzioni Centrali, Lazio, Molise, Umbria, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia).
- Il dettaglio dei prodotti e dei quantitativi stimati, per ciascun lotto e Direzione Centrale/Regionale/Provinciale è riportato nelle tabelle riportate nell'Allegato 1 "Quantità toner per Lotto".

4. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Tutti i materiali richiesti nella presente fornitura dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche. Inoltre i prodotti devono rispettare i criteri ambientali minimi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019). Nei successivi paragrafi sono meglio specificate le caratteristiche richieste ed i criteri per la loro verifica.

L'Agenzia verificherà le certificazioni ed autocertificazioni del solo primo graduato, prima dell'aggiudicazione.

5. LOTTI RELATIVI AI "PRODOTTI ORIGINALI"

Per i lotti da 1 a 4 relativi ai "prodotti originali" sono ammesse unicamente offerte di prodotti originali, intesi come i prodotti fabbricati e commercializzati con il marchio del medesimo produttore degli apparati ai quali sono destinati.

I toner offerti per detti lotti devono essere conformi al Criterio Ambientale Minimo enunciato al sub B lett. a), punto 1, rubricato «*Polveri di toner e inchiostro: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose e metalli pesanti*» del DM 17 ottobre 2019.

Al fine di dimostrare il rispetto del Criterio Ambientale Minimo relativo alle polveri di toner e inchiostro l'offerta dovrà confermare espressamente, per ciascun prodotto:

- la denominazione o ragione sociale del produttore;
- il codice identificativo del prodotto (cosiddetto "codice produttore").

Ciò al fine di riscontrare la corrispondenza tra il prodotto offerto e il prodotto originale richiesto dall'Agenzia, che si presume conforme al CAM fatte salve eventuali verifiche che l'Agenzia si riserva di effettuare in fase di esecuzione contrattuale.

6. LOTTI RELATIVI AI "PRODOTTI RIGENERATI"

Per i lotti 5 e 6 relativi ai "prodotti rigenerati" sono ammesse unicamente offerte di prodotti rigenerati o ricostruiti, intesi come tutti i prodotti che si ottengono da attività di recupero di cartucce esauste originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale, effettuata in base alle normative vigenti.

I toner offerti per detti lotti devono essere conformi ai seguenti Criteri Ambientali Minimi

enunciati dal DM 17 ottobre 2019:

- sub B lett. a), punto 1, rubricato «*Polveri di toner e inchiostro: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose e metalli pesanti*»;
- sub B lett. a), punto 2, rubricato «*Qualità e resa di stampa*»;
- sub B lett. a), punto 3, rubricato «*Cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024*» (a eccezione del riferimento alla quota minima del 30%, trattandosi, come detto, di Lotti interamente costituiti da prodotti rigenerati).

Al fine di dimostrare il rispetto dei tre Criteri Ambientali Minimi sopra richiamati all'offerta dovrà essere allegata apposita dichiarazione che indichi e/o confermi espressamente, per ciascun prodotto:

- la denominazione o ragione sociale del produttore;
- il codice identificativo del prodotto (cosiddetto “codice produttore”);
- il codice del prodotto dell'originale corrispondente;
- le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute dai prodotti offerti (quali, ad esempio *Blauer Angel*, *Umweltzeichen*, *Nordic Ecolabel* o *equivalenti*).

Come previsto dal DM 17 ottobre 2019, il prodotto in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 si presume conforme alle specifiche tecniche dei CAM sub B lett. a), punto 1, sub B lett. a), punto 2 e sub B lett. a), punto 3.

Le etichette ambientali, per essere ritenute equivalenti, devono:

- prevedere verifiche effettuate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati per effettuare verifiche sulla conformità dei requisiti del disciplinare tecnico sia in fase di domanda, sia nel corso della validità della licenza d'uso del marchio, anche attraverso ispezioni presso l'azienda produttrice;
- essere rilasciate sulla base di un disciplinare tecnico che preveda criteri ambientali analoghi a quelli dei disciplinari degli schemi di etichettatura citati.

L'operatore economico, laddove dichiarare motivatamente – con le modalità meglio specificate nel capitolato d'oneri – di non avere avuto la possibilità di ottenere le citate etichettature o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, deve dichiarare in sede di offerta l'impegno a produrre, qualora risulti primo in graduatoria:

- una relazione giustificativa da redigere in forma di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 – nella quale dichiarare le motivazioni, a lui non imputabili, che non gli hanno dato la possibilità di ottenere le citate etichettature o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti;
- la documentazione idonea a dimostrare la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche dei CAM sub B lett. a), punto 1, sub B lett. a), punto 2 e sub B lett. a), punto 3, mediante i mezzi prova alternativi espressamente indicati, per ciascun criterio, dal citato DM 17 ottobre 2019; in alternativa, dovrà essere indicato il link al sito del produttore nel quale detta documentazione è pubblicata e consultabile da parte della Stazione appaltante.

Per tutti i criteri ambientali, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 sono accettati altri mezzi di prova appropriati.

Considerate le attività di analisi e verifica del rispetto delle garanzie richieste, il Fornitore si impegna a comunicare ogni eventuale variazione della marca di toner rigenerato fornita

nell'esecuzione del contratto rispetto a quella offerta in gara.

Ad ogni variazione il Fornitore dovrà produrre le certificazioni e/o dichiarazioni previste dal presente paragrafo, fatta salva la facoltà di verifica da parte dell'Agenzia.

Qualora, in fase esecutiva, l'Agenzia manifesti l'esigenza di acquistare uno o più prodotti tra quelli proposti dall'operatore con il "Listino prodotti integrativo" di cui al paragrafo "15 – Offerta economica" del Capitolato d'oneri, il Fornitore dovrà produrre le certificazioni e/o dichiarazioni previste dal presente paragrafo, al fine di consentirne la preventiva verifica da parte dell'Agenzia.

7. DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto normativo di ciascun lotto è pari a 24 mesi, L'Agenzia si riserva, inoltre, di estendere la durata del contratto per un periodo ulteriore di 12 mesi, nei limiti dell'importo di aggiudicazione, previa valutazione e autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

8. CONSEGNE

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi, nei limiti dei contratti esecutivi di riferimento, dall'Ufficio competente per le Direzioni Centrali - e dagli Uffici Risorse materiali/Gestione risorse per le Direzioni Regionali.

Il minimo ordinabile per sede di consegna è di € 100,00 oltre IVA, fatta salva la facoltà del fornitore di accettare eventuale ordinativi di importo inferiore.

Il Fornitore deve effettuare la consegna "al piano" della fornitura presso i siti, dettagliati nell'Allegato 2 "Sedi di Consegna" e indicati da AdE in sede di emissione di ordinativo di fornitura. Nel caso in cui i predetti siti dovessero essere oggetto di variazioni a seguito di chiusure, aperture, ecc., AdE provvederà a comunicarlo, con congruo preavviso al Fornitore.

Tutti gli oneri derivanti dal servizio di consegna ed attinenti a imballaggio, trasporto, eventuali oneri connessi con la spedizione sono interamente a carico del Fornitore.

La possibilità di effettuare la richiesta deve essere garantita per almeno 8 ore al giorno e per 5 giorni alla settimana ossia dalle ore 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì.

L'ordine di fornitura sarà emesso mediante e-mail o PEC all'indirizzo che sarà indicato dal Fornitore.

La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese del Fornitore, presso le Direzioni Centrali, le Direzioni Regionali e le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano, e gli uffici da queste dipendenti, nell'ambito del normale orario di lavoro, all'interno dei locali indicati dai destinatari, così come indicato in sede di emissione dell'ordinativo di fornitura.

Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere completata **entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di emissione dell'ordine.

Il Fornitore dovrà indicare con almeno due mesi di anticipo il periodo, coincidente con la chiusura estiva, durante il quale non potranno essere assicurate le consegne nel tempo previsto.

I prodotti dovranno essere consegnati nel loro imballo in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento.

Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei

beni da consegnare e devono garantire la corretta conservazione del prodotto anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari Uffici dell'Agenzia. Al fine di minimizzare l'impatto ambientale della fornitura, gli imballaggi utilizzati dal Fornitore dovranno essere costituiti da materiale riciclabile in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel presente capitolato.

Ogni imballo e, all'interno, ogni singola confezione devono presentare in maniera visibile un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- identificazione del prodotto;
- denominazione e certificazione di qualità del produttore;
- resa del prodotto, non inferiore ai requisiti della fornitura.

Ogni esemplare di toner, inoltre, dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza di cui al successivo paragrafo 9.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere corredati da un Documento di trasporto (DDT), riportante almeno i seguenti dati:

- identificazione del prodotto e relativo codice articolo;
- quantità;
- sede di destinazione e nominativo del relativo referente.

Copia del DDT dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante a mezzo posta elettronica, contestualmente alla spedizione della merce.

L'Agenzia si riserva la facoltà di rifiutare il materiale consegnato e di chiederne la sostituzione entro cinque giorni lavorativi con spese a totale carico del Fornitore in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni.

Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, accettata dall'Agenzia. In questi casi l'Fornitore dovrà darne comunicazione scritta all'Agenzia **entro 3 (tre) giorni lavorativi** dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi verificatisi nella consegna.

9. SCHEDA DI SICUREZZA

Come previsto dal Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre, l'aggiudicatario, per ogni tipologia di prodotto offerto, dovrà presentare, secondo le tempistiche e modalità nel paragrafo 22 del capitolato d'onori, la relativa scheda di sicurezza.

In caso di sostituzione dei prodotti offerti nel corso della durata contrattuale, la scheda di sicurezza dei nuovi prodotti dovrà essere presentata per la verifica e l'approvazione entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

La scheda di sicurezza deve comunque essere presente in ogni imballo, essere datata e contenere le seguenti voci:

- 1) identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa;
- 2) identificazione dei pericoli;
- 3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
- 4) misure di primo soccorso;

- 5) misure di lotta antincendio;
- 6) misure in caso di rilascio accidentale;
- 7) manipolazione e immagazzinamento;
- 8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
- 9) proprietà fisiche e chimiche;
- 10) stabilità e reattività;
- 11) informazioni tossicologiche;
- 12) informazioni ecologiche;
- 13) considerazioni sullo smaltimento;
- 14) informazioni sul trasporto;
- 15) informazioni sulla regolamentazione;
- 16) altre informazioni.

10. CONTROLLI E VERIFICHE

L'AdE eseguirà, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. n. 50/2016, le verifiche e i controlli per accertare la regolare esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione verificherà, anche avvalendosi di appositi assistenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.M. n. 49/2018, la corretta esecuzione della fornitura affidata, in contraddittorio con il Fornitore, secondo le modalità di seguito precisate. In relazione alla specifica fornitura oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- la qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel capitolato;
- il rispetto dei tempi di consegna;
- il rispetto delle modalità di consegna, con particolare riferimento alla “consegna al piano”.

10.1 CONTROLLI ALLA CONSEGNA

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato a quanto richiesto nel presente capitolato. Nel dettaglio saranno verificate:

- le difformità di carattere qualitativo: differente marca/modello tra prodotti richiesti e prodotti consegnati;
- le difformità di carattere quantitativo: differenze in eccesso o difetto.

I controlli e le verifiche verranno eseguiti presso i locali dove è avvenuta la consegna entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della merce.

L'AdE ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione con spese a carico del Fornitore.

Il Fornitore potrà essere presente alle operazioni di controllo. L'assenza di rappresentanti del Fornitore sarà considerata come acquiescenza alle constatazioni ed i risultati del controllo e gli eventuali rilievi e determinazioni verranno comunicati al Fornitore tempestivamente, a mezzo PEC.

Delle operazioni di controllo, sarà redatto specifico verbale, firmato dal DEC e, se presenti, dagli incaricati del Fornitore. Sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, sarà possibile:

- accettare i prodotti;
- rifiutare in tutto o in parte i prodotti.

L'esito positivo del suddetto controllo non esonera il Fornitore da responsabilità per danni o malfunzionamento delle apparecchiature dovute al materiale fornito. In tali casi il Fornitore sarà invitato dall'AdE ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento.

Saranno rifiutate le forniture che risultino difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e non idonee all'uso, per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici.

Gli articoli che non risulteranno perfettamente corrispondenti alle caratteristiche sopra specificate saranno segnalati a mezzo PEC ai recapiti indicati dal Fornitore, e non accettati, con richiesta di sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorsi i quali, l'AdE provvederà direttamente all'acquisto degli stessi addebitandone i relativi costi al Fornitore, oltre l'applicazione delle relative penali.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico del Fornitore, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

Il Fornitore dovrà ritirare la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del Fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'AdE per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

L'esito positivo della verifica di conformità della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico del materiale da parte dell'AdE non esonerano il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che vengano accertati entro i termini di utilizzabilità nell'arco di dodici mesi. Il Fornitore, in tal caso, si impegna a propria cura e spese ad eliminare i difetti e le difformità entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

Nell'esecuzione della fornitura, il Fornitore dovrà seguire esclusivamente le indicazioni fornite dal RUP e/o dal DEC ai sensi del presente articolo.

10.2 CONTROLLI PERIODICI

La Stazione appaltante durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, potrà effettuare controlli sui prodotti forniti, atti a verificare la corrispondenza degli stessi alle caratteristiche tecniche richieste in gara e alle relative schede tecniche, tra cui i seguenti:

- rispetto ai tempi di consegna;
- rispetto delle modalità di consegna, con particolare riferimento alla “consegna al piano”.
- difformità di carattere qualitativo;
- difformità di carattere quantitativo;
- presenza delle schede di sicurezza all'interno degli imballi e la rispondenza della scheda ai parametri previsti;
- prodotti rifiutati

La mancanza di una o più delle caratteristiche minime richieste potrà dare luogo alla risoluzione dei singoli contratti esecutivi o del relativo contratto normativo.

10.3 CONTROLLI A SEGUITO DI SPECIFICA SEGNALAZIONE DI ANOMALIA SULLA CAPACITÀ DI STAMPA

Nel caso in cui si riscontri una difformità tra il numero di copie dichiarate dal Fornitore e quello effettivo e/o nei casi in cui lo riterrà opportuno, l'AdE sottoporrà le cartucce fornite alla prova, secondo la ISO/IEC 19752 presso un organismo di valutazione della conformità.

In caso di esito negativo della prova, l'Agenzia:

- addebiterà al fornitore il costo della prova;
- applicherà le penali di cui al successivo paragrafo 11;
- segnalerà l'inidoneità riscontrata al Fornitore, a mezzo PEC, con richiesta di sostituzione degli articoli difformi entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorsi i quali, l'AdE provvederà direttamente all'acquisto degli stessi addebitandone i relativi costi al Fornitore.

Nelle ipotesi sopra indicate verrà emessa specifica nota di addebito. Qualora la relativa fattura fosse stata pagata, andrà comunque emessa nota di addebito, il cui importo sarà trattenuto da pagamento di fattura successiva.

11. PENALI

In caso di inadempimento, l'Agenzia applicherà le seguenti penali:

- Tempi di consegna: il mancato rispetto dei tempi di consegna comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del valore della fornitura destinata alla singola sede di pertinenza (come da singolo al Documento di trasporto-DdT) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- Quantitativi errati: qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna sarà considerata parziale, il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura, e si applicherà una penale pari all'1% del valore della fornitura destinata alla singola sede di pertinenza (come da singolo al Documento di trasporto-DdT) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine della consegna principale.
- Prodotti difformi: i prodotti difformi per qualità e caratteristiche saranno rifiutati, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro e alla loro sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta; in tale caso, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 10.1, si applicherà una penale pari all'1% del valore della fornitura destinata alla singola sede di pertinenza (come da singolo al Documento di trasporto-DdT) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine della consegna principale.
- Mancata consegna al piano: si applicherà una penale pari a € 40,00 per ogni fornitura non consegnata al piano (come da singolo al Documento di trasporto-DdT).
- Mancata consegna del Documento di trasporto-DdT: si applicherà una penale pari a € 40,00 per ogni fornitura consegnata senza Documento di trasporto-DdT.

In ogni caso in cui si applica una penale, questa non potrà essere inferiore all'importo minimo di € 20,00, pertanto qualora si addivenisse ad un importo inferiore, la penale verrà rideterminata in € 20,00

Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni lavorativi, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta via PEC e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società

fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con il Fornitore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

Le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendano da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.

L'importo delle penali dovrà essere corrisposto dal Fornitore entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito; in difetto l'Agenzia si riserva il diritto di procedere con l'escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall'appaltatore.

12. CONTESTAZIONI E RISERVE

Il Direttore Esecuzione del Contratto, valutato il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali e delle disposizioni impartite per la corretta esecuzione della fornitura, nessuna esclusa, segnala al RUP le inadempienze riscontrate, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto, ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento, dopodiché provvede a formulare le relative contestazioni al Fornitore a mezzo PEC all'indirizzo indicato dallo stesso.

Il Fornitore dovrà trasmettere all'AdE le proprie eventuali controdeduzioni entro 7 (sette) giorni lavorativi; trascorso tale termine, l'AdE adotterà i provvedimenti conseguenti che riterrà più opportuni.

All'atto di ciascun pagamento il Fornitore ha la facoltà di presentare le proprie eventuali contestazioni, procedendo alla formulazione delle relative riserve. Qualora l'esplicazione e la quantificazione delle riserve non sia possibile al momento della formulazione delle stesse, il Fornitore ha l'onere di esplicitare per iscritto ed a mezzo PEC, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il DEC, nei successivi quindici giorni, comunicherà al Fornitore le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui il Fornitore non abbia esplicitato le proprie eventuali riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i controlli tecnico-contabili effettuati dal DEC s'intendono definitivamente accertati e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni si intendono abbandonate.

13. GARANZIA PER TONER RIGENERATI O RICOSTRUITI NON IN POSSESSO DI ETICHETTE AMBIENTALI CONFORMI ALLA NORMA TECNICA UNI EN ISO 14024

I toner originali e rigenerati o ricostruiti dovranno essere garantiti per due anni a decorrere

dalla data di presa in carico da parte dell'Agenzia. La garanzia è estesa anche alle apparecchiature cui sono destinati, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l'uso appropriato. Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l'uso né ai Criteri ambientali minimi, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 11, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti. La garanzia sarà fornita tramite la polizza assicurativa di cui al paragrafo 25 del Capitolato d'oneri

14. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

I prodotti devono essere conformi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «*Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*».

L'AdE si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anti contraffazione della Guardia di finanza <https://siac.gdf.it/> spedendo per le dovute verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla contraffazione, laddove venisse rilevata.

L'appaltatore dovrà impegnarsi, con la sottoscrizione di apposita clausola nel contratto normativo, a manlevare l'Agenzia da ogni responsabilità per eventuali violazioni dei diritti di cui al presente paragrafo.

15. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Dalla valutazione effettuata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non sono emersi "rischi da interferenze" nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, che consiste nella mera fornitura di materiali, senza posa in opera. Per tale motivazione, gli oneri per rischi da interferenze sono pari a zero, e non si procede alla redazione del DUVRI.

Restano fermi, per l'esecuzione della fornitura, gli obblighi, ove ricorrano, di reciproca informazione, di coordinamento e di cooperazione fra il datore di lavoro dell'appaltatrice e quello dell'ufficio di consegna dei prodotti oggetto di ciascun ordine di fornitura, in particolare in caso di insorgenza di eventuali rischi inesistenti e/o imprevedibili al momento della elaborazione del presente capitolato.

Allegati:

- Allegato 1 - Quantità toner per Lotto
- Allegato 2 - Sedi di consegna

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Grazia Funaro

Firmato digitalmente